



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Holding e società semplice nella pianificazione patrimoniale

23 settembre 2025

Giovanna Costa



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Holding e società semplice nella pianificazione patrimoniale

Holding e società semplice sono tradizionalmente annoverati come strumenti funzionali ad una efficiente **pianificazione patrimoniale**, cioè il processo strategico di organizzazione del patrimonio di un individuo o di una famiglia con l'obiettivo di preservarne il valore, ottimizzarne la gestione e garantirne la continuità nel tempo.

Per le loro caratteristiche, holding e società semplice rivestono un ruolo rilevante anche nel **passaggio intergenerazionale**, una dimensione della pianificazione patrimoniale che si riferisce al trasferimento del patrimonio alle generazioni future.

Guardando alla pianificazione patrimoniale, i profili fiscali più intriganti riguardano le regole in materia di fiscalità diretta che governano la fase costitutiva e la produzione del reddito.

Il passaggio generazionale ruota attorno alle disposizioni del TUS con chiara ratio agevolativa (art. 3, co.4 –ter, D.Lgs. n. 346/1990).

Alcune disposizioni-chiave sono state oggetto di revisione in seno alla Riforma fiscale.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Holding: lineamenti generali e profili fiscali

Definizione/riferimenti «a geometria variabile» in base al contesto normativo:

- Art. 162-bis, d.P.R. N. 917/1986 (Tuir)
- Riferimenti in disciplina CRS e Fatca
- Accezione atecniche, es. «holding di famiglia»

Possiamo dire che la holding è *una società di natura finanziaria, che detiene partecipazioni di controllo in altre società, su cui esercita la funzione di indirizzo e coordinamento.*

Può assumere la forma di tutti i tipi di società disciplinati dal Codice Civile (società di capitali e società di persone ivi compresa la società semplice, vd. infra).



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Holding: lineamenti generali e profili fiscali

L'utilità della creazione di holding può apprezzarsi quando l'impresa interessata alla pianificazione patrimoniale e al passaggio intergenerazionale sia articolata/articolabile in diverse imprese operative riferite ad una famiglia o nuclei familiari detentori di patrimoni (non necessariamente ingenti) ma tali da generare le seguenti esigenze:

- Protezione del patrimonio
- Contenimento dei conflitti familiari
- Trasmissione della gestione del patrimonio
- Stabilità del controllo
- Ottimizzazione del risultato economico e della gestione finanziaria



Holding: lineamenti generali e profili fiscali

La holding non beneficia di particolari agevolazioni fiscali ma ad essa sono applicabili istituti tributari che contribuiscono al successo del suo utilizzo nel contesto del *wealth management*.

Costituzione

- Conferimento a realizzo controllato
- Scissione con scorporo

Vita

- Esclusione dividendi
- Esenzione plusvalenze
- Consolidato nazionale

Scioglimento

- Liquidazione con assegnazione partecipazioni ai soci con possibilità di applicare PEX



Holding: lineamenti generali e profili fiscali

Tuttavia la holding deve fare i conti con:

Applicazione regime società di comodo

- Regime progressivamente ridimensionato

Inasprimento dell'Irap

- Art. 6, co. 9, D.Lgs. n. 446/1997 allargando base imponibile di interessi attivi e passivi si traduce spesso in un inasprimento della tassazione in quanto la holding tende ad avere saldo positivo di liquidità



Holding: lineamenti generali e profili fiscali

Con riferimento al ruolo delle holding nella pianificazione patrimoniale e nel passaggio intergenerazionale, la **riforma fiscale del 2025** (Legge delega n. 111/2023) è intervenuta con importanti novità, avendo:

- Modificato il **regime di conferimento delle partecipazioni in holding**, estendendo l'applicazione del regime di realizzo controllato e favorendo riorganizzazioni societarie (decreto attuativo D.Lgs. n. 192/2024).
- Rideterminati alcuni parametri test di operatività e reddito minimo dell'art. 30, L. n. 724/1994 su **società di comodo** (Decreto attuativo D.Lgs. n. 192/2024)
- Ridisegnato il **comma 4-ter dell'art. 3, D.Lgs. n. 346/1990**, in materia di imposte successioni e donazioni (decreto attuativo D.Lgs. n. 139/2024) in particolare con riferimento al trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali, ovvero di partecipazioni in società di persone, che non svolgano una “attività di impresa”.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Società semplice: lineamenti generali e profili fiscali

Artt. 2251-2290 del Codice Civile

No esercizio attività commerciale

Benché per lo più impiegata per lo svolgimento dell'attività propria delle **imprese agricole** è sempre più frequente l'utilizzo di questa forma societaria come **società holding di partecipazioni ed immobiliare** (ammissibilità della società semplice di gestione ha rappresentato un tema giuridico attenzionato sin dagli anni'80 in particolare in Piemonte, dove si è fatto utilizzo di tale strumento per la gestione di patrimoni anche di rilevante entità. Vd. "DICEMBRE società semplice", costituita nel 1984 per detenere la partecipazione di controllo di Fiat Spa).



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Società semplice: lineamenti generali e profili fiscali

Indubbia snellezza dovuta a:

- Non obbligatorietà alla tenuta delle scritture contabili
- I soci hanno un ampio margine di scelta nella regolazione dei propri rapporti. Possibilità di regolare il ruolo di amministratore e responsabilità
- Assenza di una struttura interna di natura corporativa, di adempimenti formali da compiere oltre a quelli fiscali
- Iscrizione, nella sezione speciale del Registro delle Imprese ha funzione di certificazione anagrafica ed effetti di mera pubblicità notizia, salvo che per la società semplice agricola



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Società semplice: lineamenti generali e profili fiscali

Le società semplici imputano ai soci i redditi e le perdite secondo il regime della trasparenza fiscale di cui all'art. 5, Tuir.

I redditi potenzialmente realizzabili dalle società semplici sono i seguenti:

- redditi fondiari
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo
- redditi diversi



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Società semplice: lineamenti generali e profili fiscali

Tassazione dei redditi finanziari analoga a quella delle persone fisiche (può optare per il regime del risparmio amministrato e gestito).

Rimangono esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione (qualificata o non qualificata) in società di capitali residenti e non residenti in Italia, che sono tassati in capo ai soci (vd. slide successiva).

La successiva distribuzione ai soci dei redditi conseguiti dalla società semplice non è assoggettata ad alcuna imposizione, dovendosi considerare un mero trasferimento di redditi già tassati.



Società semplice: lineamenti generali e profili fiscali

Secondo l'art. 32-quater del D.L. n. 124/2019 (riparatore rispetto a previgente normativa che aveva reso onerosa la tassazione dei dividendi in presenza di una ss), i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Principio look-through.

Socio della s.s.	Regime fiscale degli utili
Società di capitali	Esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95%
Imprese individuali e società di persone	Esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 41,86%
Persone fisiche residenti (partecipazioni non relative all'impresa, di qualunque entità)	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%
Enti non commerciali	Imponibili per il 100%
Soggetti non residenti	Ritenuta a titolo d'imposta del 26% (1,20% se ricorrono i relativi requisiti)



Società semplice: lineamenti generali e profili fiscali

Società semplice immobiliare

In fase di costituzione

- no plusvalenza in capo al soggetto conferente se l'immobile conferito è posseduto da più di 5 anni;
- se l'immobile conferito fosse posseduto da meno di 5 anni, plusvalenza tassabile in capo al conferente;
- imposta di registro 9% su valore venale

Gestione dell'immobile

- redditi derivanti dagli immobili tassabili direttamente in capo ai soci pro quota - Irpef;
- in caso di cessione immobili detenuti per almeno cinque anni no plusvalenze tassabili così come in caso di liquidazione del socio con assegnazione di bene immobile detenuto da almeno cinque anni;
- in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, sulle plusvalenze realizzate si può applicare, a richiesta, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito del 26%;
- non può esercitare l'opzione per la cosiddetta "cedolare secca" sugli affitti (neanche disciplina locazioni brevi)
- non si applica disciplina società di comodo



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Società semplice: lineamenti generali e profili fiscali

Alle società semplici non si applica il regime delle società di comodo in quanto rientrano nelle c.d. «esclusioni automatiche».

Tuttavia:

- Obbligo monitoraggio
- Ivie e Ivafe
- Comunicazione all'anagrafe dei rapporti tributari? (vd. Risposta alla consulenza giuridica DRE Piemonte 956-22/2020)



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Società semplice: lineamenti generali e profili fiscali

Con riferimento al ruolo delle società semplici nella pianificazione patrimoniale e nel passaggio intergenerazionale, si segnalano i recenti interventi:

- Ridisegnato il **comma 4-ter dell'art. 3, D.Lgs. n. 346/1990**, in materia di imposte successioni e donazioni (decreto attuativo n. 139/2024 della Riforma fiscale)
- Trasformazione agevolata in società semplice (L. n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025)